

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA  
DI RISARCIMENTO DEL DANNO  
DA EMOTRASFUSIONI**

**(A cura dei Giudici dr.ssa Paola d'Ovidio e dr. Ettore Favara  
della II Sezione civile del Tribunale di Roma)**

(con la collaborazione dei tirocinanti dr. Cesare Silveri e dr.ssa Francesca Di Giorno)

## **ESIGIBILITÀ DELLA CONDOTTA IN CAPO AL MINISTERO DELLA SALUTE - RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE – SUSSISTE.**

Anche prima dell'entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 170 di disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, l'allora Ministero della Sanità era tenuto ad attività di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano. L'omissione delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento gli attribuisce il potere, espone il Ministero a responsabilità extracontrattuale allorquando dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-utenti.

(Sentenza n. 1755/2015, Giudice Laura Scalia);

**conformi:** sentenze della Corte di Cassazione Sezioni Unite, 11 gennaio 2008, dalla 576 alla 585 e sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 1838/2015, Giudice Salvati; 1872/2015, Giudice Archidiacono; 7433/2015, Giudice Favara; 7173/2015, Giudice Favara; 4900/2015, Giudice Dell'Orfano; 295/2015, Giudice Salvati; 22307/2014, Giudice Papoff; 16821/2012, Giudice Bifano; 6914/2014, Giudice Bifano; 619/2013, Giudice Bifano; 4470/2013, Giudice Bifano; 210/2012, Giudice Bifano; 1755/2015, Giudice Scalia; 18087/2013, Giudice Scalia; 16597/2014, Giudice Scalia; 10381/2013, Giudice Scalia; 15334/2012, Giudice Salvati; 18329/2013, Giudice Salvati; 1838/2015, Giudice Salvati; 18940/2012, Giudice Salvati; 9310/2015, Giudice Salvati; 3480/2014, Giudice Salvati; 22544/2014, Giudice Carpinella; 16600/2011, Giudice Carpinella; 1257/2013, Giudice Carpinella; 1255/2013, Giudice Carpinella; 1249/2013, Giudice Carpinella; 1248/2013, Giudice Carpinella; 1246/2013, Giudice Carpinella; 25877/2013, Giudice Carpinella; 25315/2013, Giudice Carpinella; 13621/2013, Giudice Carpinella; 13619/2013, Giudice Carpinella; 1261/2013, Giudice Carpinella; 25313/2013, Giudice Carpinella; 12996/2013, Giudice Carpinella; 25261/2013, Giudice Carpinella; 13003/2013, Giudice Carpinella; 18645/2014, Giudice Carpinella; 22454/2014, Giudice Carpinella; 10569/2011, Giudice Carpinella; 13777/2012, Giudice Carpinella; 13392/2012, Giudice Carpinella; 12544/2014, Giudice Carpinella; 10805/2012, Giudice Carpinella; 1294/2014, Giudice Carpinella; 231/2012, Giudice Carpinella; 25346/2012, Giudice Carpinella; 12315/2014, Giudice Carpinella; 15341/2012, Giudice Carpinella; 6596/2013, Giudice Carpinella.

## **CONCORSO DI REPONSABILITÀ DI ALTRI SOGGETTI – ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE – NON SUSSISTE.**

L'eventuale concorso di responsabilità in capo ad altri soggetti (quali struttura sanitaria e medici operanti) non vale ad escludere la responsabilità dell'amministrazione convenuta per la colposa inosservanza dei suoi doveri istituzionali di controllo, direzione e vigilanza in materia sanitaria.

(Sentenza n. 13777/2012 Giudice Matilde Carpinella);

**conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 10347/2015, Giudice Carpinella; 16600/2011, Giudice Carpinella; 12544/2014, Giudice Carpinella.

## **RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE – NON SUSSISTE.**

Dal momento che la responsabilità del Ministero della salute è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., deve essere esclusa una responsabilità contrattuale dello stesso, attesa la piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, delle strutture che erogano i servizi sanitari (Asl, Aziende Ospedaliere).

Sent. n. 1294/2014, Giudice Matilde Carpinella;

**conforme** alle sentenze della Corte di Cassazione S.U. numeri 576 e 581 del 2008.

## **RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE – CONTATTO SOCIALE – NON SUSSISTE.**

La precisa articolazione delle competenze in materia sanitaria delineata dalla l. n. 833/1978 esclude *in radice* che sia configurabile tra Ministero della Salute e ciascun singolo cittadino quel qualificato rapporto, anche solo da contatto sociale, comunque necessario ai fini della classificazione come contrattuale delle connesse responsabilità per fatti dannosi .

La disciplina legislativa esclude la stessa possibilità di 'contatto', perché attribuisce, in questo caso ad un ente quale è il Ministero, compiti che per loro natura lo escludono, investendo essi non la generalità degli individui che saranno gli utenti finali del servizio alla

cui organizzazione esso è preposto, ma la generalità delle articolazioni organizzative che quel servizio dovranno rendere.

Sentenza n. 20264/2013, Giudice Carmen Bifano;

**conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 4470/2013 e 16493/2013  
Giudice Bifano.

### **RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELLA REGIONE – C.D. CONTATTO SOCIALE – SUSSISTE.**

La domanda risarcitoria avanzata nei confronti della Regione ha natura contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., in relazione al c.d. contatto sociale che viene a instaurarsi tra paziente, strutture sanitarie e medici, anche in caso di emotrasfusioni.

Sentenza n. 13777/2012, Giudice Matilde Carpinella;

**conforme** alle sentenze della Corte di Cassazione numeri 15453/2011 e 9315/2010.

### **LE ALTRE FORME DI RESPONSABILITA':**

#### **RESPONSABILITA' AGGRAVATA EX ART. 2050 C.C. DEL MINISTERO DELLA SALUTE – NON SUSSISTE.**

La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 2050 c.c. non è configurabile, posta la mancanza dell'attribuzione dei compiti diretti di importazione, raccolta e distribuzione del sangue e dei suoi derivati in capo al Ministero, cui invece sono affidati esclusivamente compiti di controllo e supervisione della predetta attività; in altre parole la pericolosità della pratica terapeutica della trasfusione non rende di per sé pericolosa l'attività ministeriale di controllo e vigilanza a tutela della salute pubblica.

Sentenza n. 1294/2014, Giudice Matilde Carpinella

#### **RESPONSABILITA' EX ART. 2049 C.C. DEL MINISTERO DELLA SALUTE – NON SUSSISTE.**

La responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. va esclusa giacché, mancando un rapporto di preposizione tra il Ministero e le strutture che erogano i servizi sanitari, tutte dotate di piena autonomia, il Ministero non può rispondere dei loro eventuali fatti dannosi.

Sentenza n. 1294/2014, Giudice Matilde Carpinella

**RESPONSABILITA' DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER CONDOTTA OMISSIVA – ASSENZA DI FATTORI ALTERNATIVI – CAUSA DELL'INSORGENZA DELLA MALATTIA.**

Il giudice, accertata l'omissione dell'attività di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e di distribuzione di sangue umano per uso terapeutico da parte del Ministero della Salute con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata altresì l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di derivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.

Sentenza n. 1257/2013, Giudice Matilde Carpinella;

**conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 1249/2013, Giudice Carpinella; 1248/2013, Giudice Carpinella; 25877/2013, Giudice Carpinella; n. 25315/2013, Giudice Carpinella; 13621/2013, Giudice Carpinella; 13619/2013, Giudice Carpinella; 1261/2013, Giudice Carpinella; 25313/2013, Giudice Carpinella; 12996/2013, Giudice Carpinella; 25261/2013, Giudice Carpinella; 13003/2013, Giudice Carpinella; 1294/2014, Giudice Carpinella; n. 15344/2012 Giudice Carpinella; Cass. S.U. sentenze dalla n. 576 alla n. 585.

**ACCERTAMENTO DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO COLPOSO – OMESSO CONTROLLO – VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO SPECIFICO.**

Ove sia accertato l'omesso controllo che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi, è integrato l'elemento della colpa, poiché si è in presenza di un'ipotesi di violazione di un obbligo specifico.

Sentenza del Tribunale civile di Roma, n. 1838/2015, Giudice Federico Salvati;

**conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 18329/2013, Giudice Salvati; 18940/2012, Giudice Salvati; 9310/2015, Giudice Salvati; 3480/2014, Giudice Salvati; Cass. S.U. n. 581/2008.

**TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLO STATO ALLE REGIONI – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MINISTERO DELLA SALUTE - NON SUSSISTE.**

È da escludere il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute per effetto del trasferimento delle funzioni amministrative anche in materia di salute umana dallo Stato alle Regioni, quale attuato con il d.lgs n. 112/1998. Infatti il d.lgs. n. 112/1998 ( art.112 co. 3 lett.f) ha espressamente disposto che restasse “ *invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti*” , tra le altre, “... *il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti*”

Sentenza n. 10918/2012 Giudice Carmen Bifano;

**conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 9305/2013, Giudice Bifano; 22301/2012, Giudice Bifano; 22136/2013, Giudice Scalia; 15344/2012, Giudice Carpinella;15334/2012, Giudice Salvati; 15020/2010, Giudice Salvati; 11386/2011, Giudice Carpinella.

**DECORRENZA DELLA RESPONSABILITA' DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER HBV, HCV, HIV – UNICITA' DELL'EVENTO LESIVO.**

La responsabilità del Ministero della Salute decorre per tutte le infezioni (HBV, HCV, HIV) dalla scoperta del virus dell'epatite B (anno 1978), trattandosi in tutti i casi di un unico evento lesivo (lesione dell'integrità fisica dell'individuo), a nulla rilevando che i singoli virus responsabili delle infezioni HIV e HCV siano stati scoperti, rispettivamente, nel 1985 e nel 1989.

Sentenza n. 10448/2014, Giudice Laura Scalia;

**conforme** alle sentenze della corte di Cassazione da n. 576 a n. 585 del 2008 e alle sentenze del Tribunale Civile di Roma numeri 18167/2014, Giudice Scalia; 13235/2014, Giudice Scalia; 6870/2012, Giudice Scalia; 18329/2013, Giudice Salvati; 1838/2015, Giudice Salvati; 18940/2012, Giudice Salvati; 9310/2015, Giudice Salvati; ,22544/2014

Giudice Carpinella; 16600/2011, Giudice Carpinella; 18645/2014, Giudice Carpinella; 22454/2014, Giudice Carpinella; 10569/2011, Giudice Carpinella; 13777/2012, Giudice Carpinella; 13392/2012, Giudice Carpinella; 12544/2014, Giudice Carpinella; 10805/2012, Giudice Carpinella; 1294/2014, Giudice Carpinella; 21204/2012, Giudice Carpinella; 231/2012, Giudice Carpinella; 25346/2012, Giudice Carpinella; 12315/2014, Giudice Carpinella; 15341/2012, Giudice Carpinella; 6596/2013, Giudice Carpinella.

## **ESIGIBILTA' DELLA CONDOTTA IN CAPO AL MINISTERO DELLA SALUTE - CONOSCENZE MEDICHE E STRUMENTI TECNICI DISPONIBILI**

a) Sebbene l'epatite virale di tipo c (HCV) sia stato scoperto solo nel 1989 era già in vigore a partire dal 1969 la disposizione del Ministero della Sanità (circolare n. 50 del 28/3/1966) con cui si sconsigliava l'uso di sangue umano da donatori transaminasi superiori a 30 U/I nel fondato sospetto che il donatore potesse essere portatore di virus epatici. Ne deriva pertanto la responsabilità a titolo di colpa del suddetto Ministero per non aver coerentemente prescritto l'obbligatoria determinazione delle transaminasi per tutti i donatori di sangue. In tal caso infatti la diffusione del virus HCV sarebbe stata limitata.

Sentenza n. 22307/2014, Giudice Lilia Papoff;

**Conformi:** sentenze numeri 6914/2014, Giudice Bifano; 1755/2015, Giudice Scalia; 18087/2013, Giudice Scalia; 15334/2012, Giudice Salvati.

**Difformi:** sentenza numero 24128/2014, Giudice Sacco.

b) Già a partire dal 1967 è configurabile una responsabilità del Ministero della salute per aver omesso, o comunque ritardato, l'adozione di cautele già conosciute alla scienza medica, il cui impiego avrebbe evitato o quantomeno ridotto sensibilmente il rischio di contagio anche per il virus HCV, che ancora non era stato esattamente identificato, e per avere tenuto un comportamento non diligente nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del Piano sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994.

Sentenza n. 20789/2014, Giudice Matilde Carpinella

**RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE – SUPERABILITÀ DEL RIFERIMENTO CRONOLOGICO RELATIVO ALL'ELABORAZIONE DEI METODI DI RICERCA E DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ANTICORPI HBV.**

Per poter configurare una responsabilità dell'Amministrazione centrale della Salute per comportamenti colposi commissivi e/o omissivi nell'organizzazione e nella gestione della materia della raccolta, trattamento e distribuzione del sangue umano a scopo trasfusionale, si deve prescindere dal riferimento cronologico esclusivo dell'epoca di elaborazione teorica e pratica dei metodi di ricerca ed individuazione degli anticorpi HBV. In caso contrario ogni atto sanitario precedente dovrebbe essere considerato estraneo e non coinvolgente la sfera dell'attività di prevenzione e di repressione della trasmissione del germe patogeno mediante le terapie trasfusionali effettuate dal Servizio sanitario nazionale ai pazienti.

Sentenza n. 1872/2015 Giudice Nicola Archidiacono

**RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE – PRINCIPIO DELLA CD. VICINANZA DELLA PROVA.**

Nel caso di mancata individuazione del contributo causale riconducibile alla singola emotrasfusione ed alla sottesa condotta omissiva da parte del Ministero della Sanità, è possibile concludere per l'esistenza del canone di esigibilità di condotta prudente in capo all'Amministrazione qualora il contributo non possa essere ricostruito in virtù di carenze documentali imputabili alla stessa. Sull'Amministrazione, quindi, sono destinate a ricadere le relative conseguenze quantomeno in applicazione del principio della cd. vicinanza della prova.

Sentenza n. 1755/2015, Giudice Laura Scalia

**PROVENIENZA DEL SANGUE – ONORE DELLA PROVA - DANNEGGIATO - STRUTTURA SANITARIA.**

L'onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato, ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla tracciabilità (cd. principio della vicinanza della prova).

Sentenza n. 1294/2014, Giudice Matilde Carpinella;

**conformi:** Sentenze della Cassazione, Sezioni Unite, dalla numero 576 alla 581 del 11 gennaio 2008.

**DANNEGGIATO – PROVA DEI FATTI COSTITUTIVI DELL’ELEMENTO PSICOLOGICO DELLA COLPA – DIMOSTRAZIONE DEL SINGOLO EPISODIO DI CONDOTTA NEGLIGENTE – NON ESIGIBILE.**

Non si esige ai sensi dell’art. 2697, co. 1, c.c., che la persona danneggiata per provare i fatti costitutivi dell’elemento psicologico della colpa dimostri con indagini di laboratorio infinite e dall’esito improbabile e con ricerche di archivio sull’origine del sangue prelevato dai soggetti donatori negli appositi centri allestiti, il singolo episodio di condotta negligente determinante la trasmissione del germe patogeno HCV-RNA .

Sentenza n. 1872/2015 Giudice Nicola Archidiacono

**DANNEGGIATO - PROVA DEL NESSO DI CAUSALITÀ TRA TRASFUSIONE E CONTAGIO – RICORSO A PRESUNZIONI.**

La prova del nesso causale tra la specifica trasfusione e il contagio può essere fornita dall’attore danneggiato anche con il ricorso alle presunzioni (art. 2729 c.c.), allorché la prova non può essere data a causa dell’omissione della regolare tenuta della cartella clinica o perché non risulti la tracciabilità delle sacche di sangue trasfuse, atta a rintracciare il donatore.

Sentenza n. 1294/2014, Giudice Matilde Carpinella;

**Conformi:** Sentenze della Cassazione, Sezioni Unite, numeri dalla 576 alla 581 del 2008.

**ONERE DELLA PROVA IN CAPO ALL’AMMINISTRAZIONE**

L’amministrazione pubblica responsabile del servizio ha l’onere di contraddire con elementi probatori specifici e riscontrabili ad una siffatta configurazione di responsabilità colposa per condotta omissiva, dimostrando di aver adottato tutte le misure regolamentari e scientifiche adeguate e idonee ad evitare o ad attenuare in forma sensibile la produzione dell’evento dannoso, in base alle metodiche ideate e applicabili all’epoca della inoculazione del sangue

raccolto, trattato e distribuito per uso trasfusionale, in perfetta corrispondenza con la disciplina normativa vigente nella ipotesi esimente stabilita nell'esercizio di attività pericolose dall'art. 2050 c.c..

Sentenza n. 1872/2015, Giudice Nicola Archidiacono

**DURATA DELLA PRESCRIZIONE NEL CASO DI RISARCIMENTO *IURE PROPRIO* - MORTE DEL DANNEGGIATO - “EVENTO NUOVO” - AUTONOMO DECORSO PRESCRIZIONALE.**

In materia di danno da emotrasfusione e responsabilità del Ministero della Salute, allorché si verifichi la morte del soggetto già attinto da infezione HCV – e ciò per aggravamento della patologia originaria comunque riconducibile eziologicamente alla emotrasfusione – si registra in sostanza un “nuovo evento” a partire dal quale si ha un autonomo decorso prescrizionale.

La prescrizione in tal caso è a decorso decennale come per tutti i diritti acquisiti per via ereditaria ed il “dies a quo”, ex art. 2935 c.c., va identificato nel giorno dell'apertura della successione o della morte del “de cuius” .

Sentenza n. 1755/2015, Giudice Laura Scalia;

**conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 1838/2015, Giudice Salvati; 1755/2015, Giudice Scalia; 10381/2013, Giudice Scalia; 15334/2012, Giudice Salvati; 15020/2010, Giudice Salvati; 1838/2015, Giudice Salvati; 18645/2014, Giudice Carpinella; 25346/2012, Giudice Carpinella; 20913/2013 Giudice Carpinella; 15341/2012, Giudice Carpinella.

**DURATA DELLA PRESCRIZIONE NEL CASO DI RISARCIMENTO DEL DANNO *IURE HEREDITARIO*.**

Nel caso di infezioni da HCV a seguito di trasfusioni di sangue infetto, tali da integrare i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, azionabile dagli eredi “iure hereditario”, è quinquennale (art. 2947 c.c.).

Sentenza n. 1755/2015 Giudice Laura Scalia;

**conformi:** sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 gennaio 2008 dalla n. 576 alla n. 585 e alle sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 1838/2015, Giudice Salvati; 1872/2015, Giudice Archidiacono; 24533/2014, Giudice D'Ovidio; 7259/2015, Giudice Scalia; 24624/2013, Giudice Bifano; 1755/2015, Giudice Scalia; 16597/2014, Giudice Scalia; 10381/2013, Giudice Scalia; 15334/2012, Giudice Salvati; 15020/2010, Giudice Salvati; 18329/2013, Giudice Salvati; 18645/2014, Giudice Carpinella.

### **DANNO *IURE HEREDITARIO* - DANNO DA LESIONE COLPOSA – TERMINE DI PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.**

Il diritto al risarcimento del danno conseguente ad infezione HCV sia modulato sulla prescrizione del reato ravvisabile: pertanto, il diritto del soggetto passivo del reato di lesioni personali colpose (ossia chi ha contratto la patologia post-trasfusionale) si prescrive in cinque anni, anche nell'ipotesi in cui la domanda risarcitoria sia proposta *iure hereditario* dall'erede del soggetto danneggiato e poi deceduto anche se in conseguenza dell'emotrasfusione infetta. Infatti, il danno del *de cuius* (per quanto fatto valere dall'attore *iure hereditario*) è pur sempre un danno da lesione colposa, con la conseguenza che, maturandosi la prescrizione per tale reato in anni cinque, e quindi non in un tempo maggiore di quello previsto dall'art. 2947 c.c., il termine per la prescrizione è quello fissato da tale ultima norma.

Sentenza n. 20913/2013, Giudice Matilde Carpinella;

**conforme:** Sentenza della Corte di Cassazione 7553/2012.

### **DANNO *IURE PROPRIO E IURE HEREDITARIO* - UNICO FATTO ILLECITO – STESSO TITOLARE - NON FRAZIONABILITA'.**

Qualora l'attore (erede dell'emotrasfuso danneggiato) ritenga di aver subito anche danno in proprio per effetto del decesso del proprio congiunto, poiché entrambi i danni (*iure proprio* e *iure hereditario*) derivano da un unico fatto illecito già verificatosi nella sua completezza,

non è possibile frazionare le domande risarcitorie facenti capo allo stesso titolare.

Sentenza n. 4900/2015, Giudice Antonella Dell'Orfano;

**Conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 4900/2015, Giudice Dell'Orfano; sentenze della Corte di Cassazione S.U. numeri 23726/2007, 28286/2011, 7553/2012.

### **RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE – PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.**

La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale.

Sentenza n. 16819/2013, Giudice Carmen Bifano;

**Conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 16821/2012, Giudice Bifano; 20264/2013, Giudice Bifano; 5619/2013, Giudice Bifano; 16889/2012, Giudice Bifano; 16493/2013, Giudice Bifano; sentenza della Cassazione S.U. n. 576/2008.

### **NESSO DI CAUSALITÀ TRA LA TRASFUSIONE E LA PATOLOGIA HCV – CRITERIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON”.**

Nella valutazione circa la sussistenza del nesso eziologico tra la trasfusione e la patologia trova applicazione il principio di probabilità (criterio del più probabile che non) il quale muove da ragionamenti logico deduttivi sorretti da presunzione.

Sentenza n. 6082/2015 Giudice Alfredo Sacco;

**conformi:** sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 gennaio 2008 numeri dalla 576 alla 585 e sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 1755/2015, Giudice Scalia; 18087/2013 Giudice Scalia; 13235/2014, Giudice Scalia; 16597/2014, Giudice Scalia; 15334/2012, Giudice Salvati; 15020/2010, Giudice Salvati; 14033/2014, Giudice Carpinella;

231/2012, Giudice Carpinella; 25346/2012, Giudice Carpinella; 9195/201,3 Giudice Carpinella; 12315/2014, Giudice Carpinella; 6596/2013, Giudice Carpinella, 20789/2014, Giudice Carpinella.

In tema di responsabilità civile aquiliana il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. della “*condicio sine qua non*” nonché della c.d. causalità adeguata per cui all’interno della serie causale occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione *ex ante* – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che nell’accertamento del nesso causale in materia civile vige la preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.

Sentenza n. 6694/2015 Giudice Ettore Favara;

**conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 4257/2025, Giudice Sacco; 7173/2015, Giudice Favara, 295/2015, Giudice Salvati; 22307/2014, Giudice Papoff; 16821/2012, Giudice Bifano; 6914/2014, Giudice Bifano; 5619/2013, Giudice Bifano; 4470/2013, Giudice Bifano; 16889/2012, Giudice Bifano; 8509/2014, Giudice Bifano; 14377/2014, Giudice Bifano; 14377/2014, Giudice Bifano; 22304/2012, Giudice Bifano; .4040/2013, Giudice Bifano; 16493/2013, Giudice Bifano; 210/2012, Giudice Bifano; 9305/2013, Giudice Bifano; 22301/2012, Giudice Bifano; 18329/2013 ,Giudice Salvati; 1838/2015, Giudice Salvati; 18940/2012, Giudice Salvati; 9310/2015, Giudice Salvati; 3480/2014, Giudice Salvati; 22307/2014, Giudice Papoff; 22544/2014, Giudice Carpinella; 16600/2011, Giudice Carpinella; 1257/2013, Giudice Carpinella; 1255/2013, Giudice Carpinella; 1249/2013, Giudice Carpinella; 1248/2013, Giudice Carpinella; 1246/2013, Giudice Carpinella; 25877/2013, Giudice Carpinella; 25315/2013, Giudice Carpinella; 13621/2013, Giudice Carpinella; 13619/2013, Giudice Carpinella; 1261/2013, Giudice Carpinella; 25313/2013, Giudice Carpinella; 12996/2013, Giudice Carpinella; 25261/2013, Giudice Carpinella; 13003/2013, Giudice Carpinella; 22454/2014, Giudice Carpinella; 10569/2011, Giudice Carpinella; 13777/2012, Giudice Carpinella; 13392/2012, Giudice Carpinella; 12544/2014, Giudice Carpinella; 10805/2012, Giudice Carpinella; 12326/2014, Giudice Carpinella; 1294/2014, Giudice Carpinella; conforme a Cass. S.U. numeri 576/2008 e 581/2008.

## **UNICITÀ DELL'EVENTO LESIVO - UNICITÀ DEL NESSO CAUSALE.**

Non sussistono in riferimento alle patologie HBV, HCV, HIV tre distinti eventi lesivi, come si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto-contagio infettivo-lesione dell'integrità.

Sentenza n. 6694/2015, Giudice Ettore Favara;

**conformi:** sentenze Cassazione, Sezioni Unite, numeri dalla 576 alla 585 del 11 gennaio 2008; sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 7173/2015, Giudice Favara; 23579/2014, Giudice Dell'Orfano; 22307/2014, Giudice Papoff; 4900/2015, Giudice Dell'Orfano.

## ***DIES A QUO DELLA PRESCRIZIONE – PERCEZIONE DELLA MALATTIA QUALE DANNO INGIUSTO.***

a) Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche

Sentenza n. 24533/2013 Giudice Paola D'Ovidio;

**Conformi:** sentenze della Corte della Cassazione, Sezioni Unite, 11 gennaio 2008 numeri dalla 576 alla 585, sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 6694/2015, Giudice Favara; 7173/2015, Giudice Favara; 4900/2015, Giudice Dell'Orfano; 2052/2015, Giudice Bifano; 23579/2014, Giudice Dell'Orfano; 4900/2015, Giudice Dell'Orfano; 22307/2014, Giudice Papoff; 16819/2013, Giudice Bifano; 16821/2012, Giudice Bifano; 15048/2013, Giudice Bifano; 20264/2013, Giudice Bifano; 24624/2013, Giudice Bifano; 5619/2013, Giudice Bifano; 4040/2013, Giudice Bifano; 16493/2013, Giudice Bifano; 16000/2014, Giudice Bifano; 10918/2012, Giudice Bifano; 22136/2013, Giudice Scalia; 10381/2013, Giudice Scalia; 15334/2012, Giudice Salvati; 15020/2010, Giudice Salvati; 2052/2015, Giudice Bifano; 23579/2014, Giudice Dell'Orfano; 22307/2014, Giudice Papoff; 4124/2012, Giudice Carpinella; 9778/2015, Giudice Papoff.

b) La verosimile certezza rilevante ai fini dell'individuazione del *dies a quo* della prescrizione non è quella personale del danneggiato in ordine all'ingiustizia del danno sofferto, ma attiene, piuttosto, al grado di convincimento cui il giudicante deve pervenire, dandone conto in motivazione, in ordine al momento in cui il danneggiato ha acquisito, o avrebbe potuto acquisire, con l'ordinaria diligenza, la consapevolezza del danno sofferto e dunque dei presupposti dell'azione risarcitoria.

Sentenza n. 20264/2013 Tribunale civile di Roma, Giudice Carmen Bifano; Conformi: sentenze numeri 24624/2013, Giudice Bifano; 16493/2013, Giudice Bifano; 16000/2014, Giudice Bifano.

### ***DIES A QUO DELLA PRESCRIZIONE - MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO.***

E' illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo. Appare, invece, ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda di indennizzo ai sensi della legge 210/92 la vittima del contagio deve comunque avere avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche.

Sentenza n. 24533/2013 Giudice Paola D'Ovidio

**Conformi:** sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 gennaio 2008 dalla 576 alla 585 e alle sentenze del Tribunale di Roma numeri 7433/2015, Giudice Favara; ,4900/2015 Giudice Dell'Orfano; 2052/2015, Giudice Bifano; 23579/2014, Giudice Dell'Orfano; 4900/2015, Giudice Dell'Orfano; 16819/2013, Giudice Bifano; 16821/2012, Giudice Bifano; 15048/2013, Giudice Bifano; 24624/2013, Giudice Bifano; 5619/2013, Giudice Bifano; 4470/2013, Giudice Bifano; 16889/2012 Giudice Bifano; 22304/2012, Giudice Bifano; 4040/2013, Giudice Bifano; 16493/2013, Giudice Bifano; 16000/2014, Giudice Bifano; 10918/2012, Giudice Bifano; 22301/2012, Giudice Bifano; 13235/2014, Giudice Scalia; 22136/2013, Giudice Scalia; 15334/2012 Giudice Salvati; 15020/2010, Giudice Salvati; 2052/2015, Giudice Bifano; 23579/2014, Giudice Dell'Orfano; 7086/2011, Giudice Carpinella; 15344/2012, Giudice Carpinella; 9195/2013, Giudice Carpinella.

## **DECORSO DELLA PRESCRIZIONE - MOMENTO ANTECEDENTE ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO.**

Il termine di prescrizione potrebbe decorrere anche da un momento precedente alla proposizione della domanda di indennizzo ogniqualvolta la malattia venga percepita o possa essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

Sentenza n. 24533/2013, Giudice Paola D'Ovidio;

**Conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 2052/2015, Giudice Bifano; 16819/2013, Giudice Bifano; 16821/2012, Giudice Bifano; 15048/2013, Giudice Bifano; 24624/2013, Giudice Bifano; 5619/2013, Giudice Bifano; 4470/2013, Giudice Bifano; 16889/2012, Giudice Bifano; 22304/2012, Giudice Bifano; 16493/2013, Giudice Bifano; 16000/2014, Giudice Bifano; 10918/2012, Giudice Bifano; 22301/2012, Giudice Bifano; 15334/2012, Giudice Salvati; 15020/2010, Giudice Salvati.

## ***DIES A QUO* – PARAMETRO LIMITATO ALL'ESTERIORIZZAZIONE DEL DANNO – FRUSTRAZIONE DELLE RAGIONI DELLA VITTIMA – DISAMINA INFORMAZIONI CUI LA VITTIMA AVEVA ACCESSO.**

L'individuazione del *dies a quo* ancorata solo ed esclusivamente al parametro dell'esteriorizzazione del danno può limitare ed impedire una piena comprensione delle ragioni che potrebbero giustificare l'inattività (incolpevole) della vittima rispetto all'esercizio dei suoi diritti, sicché deve procedersi ad una rigorosa disamina delle informazioni cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza ragionevolmente completa circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio e della loro disponibilità in capo al convenuto, con i conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da quest'ultimo, eventualmente colpevole di non avere fornito quelle informazioni alla vittima, nei casi in cui era a ciò tenuto.

Sentenza n. 15334/2012, Giudice Federico Salvati;

**Conformi:** sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 gennaio 2008 dalla 576 alla 585 e sentenza del Tribunale civile di Roma numero 15020/2010, Giudice Salvati.

**DECORSO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE – DECISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE SULLA RICHIESTA DI INDENNIZZO – NON ASSUME RILIEVO.**

Ai fini del decorso del termine prescrizione, invece, non assume rilievo la data in cui il Ministero si pronuncia sulla richiesta di indennizzo di cui alla L. n. 210/1992 per diversi ordini di motivi: perché offre effettivamente il destro al creditore per dilatare a suo piacere il corso della prescrizione; perché potrebbe portare ad affermare che il dies a quo inizi a decorrere anche a causa già iniziata, negando l'effetto interruttivo connaturato alla proposizione dell'azione; perché rischia di enfatizzare il ruolo della consulenza medico legale (effettuata peraltro in riferimento al diverso procedimento di liquidazione dell'indennizzo).

Sentenza n. 8341/2014 Giudice Lilia Papoff;

**Conforme:** sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 583 del 2008 e sentenza del Tribunale civile di Roma 9778/2015, Giudice Papoff.

**DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO – ESITO DEL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA C.M.O. - ACQUISIZIONE DI CERTEZZA AMMINISTRATIVA - NON RICHIESTA – CONOSCENZA PERSONALE DELLA VICENDA CAUSATIVA DEL DANNO – DILIGENZA DEL SOGGETTO – RICHIESTA.**

Per far valere il diritto al risarcimento contro l'Amministrazione della Sanità per il danno derivante da emotrasfusione non si deve attendere l'esito del procedimento amministrativo avanti alla C.M.O. In quanto l'art. 2935 c.c. pone un riferimento preciso alla conoscenza personale della vicenda afferente ad un atto illecito produttivo di un danno ingiusto alla persona danneggiata, e non esige una acquisizione di certezza amministrativa per far valere in giudizio il diritto al risarcimento. In caso contrario la decorrenza del termine

prescrizionale sarebbe rimessa all'indeterminatezza di procedure estese nel tempo e non sarebbe più ricollegata alle situazioni obiettive connaturate alla conoscenza completa degli elementi descritti e alla diligenza del soggetto avente aspirazione alla tutela della sua posizione

Sentenza n. 1872/2015, Giudice Nicola Archidiacono, id. sent. n. 4900/2015 Giudice Dell'Orfano .

**DIES A QUO DELLA PRESCRIZIONE - RILEVAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE – DIFFORMITÀ RISPETTO ALLE DEDUZIONI DEL CONVENUTO – LIMITI.**

Il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione può comunque essere rilevato dal giudice, anche in difformità dalla deduzione del convenuto, purché rilevabile da fatti storici già allegati e purché sia medesimo il fatto da cui scaturisce la possibilità di far valere il diritto in questione.

Sentenza n. 4900/2015 Giudice Antonella Dell'Orfano;

**conforme:** sentenza della Corte di Cassazione numero 19050 /2011.

**AGGRAVAMENTO DELLA PATOLOGIA- SVILUPPO ASSOLUTAMENTE PREVEDIBILE DELLA MALATTIA – DECORSO DI UN NUOVO TERMINE PRESCRIZIONALE – NON SUSSISTE.**

L'evoluzione in cirrosi dell'epatopatia cronica attiva HCV correlata, con le conseguenti necessarie terapie anche molto invasive (quali il trapianto di fegato) costituisce uno sviluppo assolutamente prevedibile della malattia, sicché non sussiste in tal caso alcun evento "nuovo" idoneo a far decorrere dal suo manifestarsi un ulteriore termine prescrizionale.

Sentenza del Tribunale civile di Roma n. 24533/2013, Giudice Paola D'Ovidio;

**conforme:** sentenza del Tribunale civile di Roma n. 150488/2013, Giudice Bifano.

## **CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI ULTERIORI – DECORSO DI UN NUOVOTERMINE PRESCRIZIONALE – LESIONE NUOVA ED AUTONOMA.**

Qualora al primo evento lesivo segua la produzione di ulteriori conseguenze pregiudizievoli, la prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente a queste ultime decorre dalla loro verifica (o dalla loro percezione o percepibilità quale danno ingiusto conseguente ad un determinato comportamento colposo o doloso di un terzo), a condizione che tali conseguenze non costituiscano un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, ma la manifestazione di lesione nuova ed autonoma rispetto a quella esteriorizzatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile.

Sentenza n. 15334/2012 Giudice Federico Salvati;

**Conforme:** sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, numero 580 del 2008 e sentenze del Tribunale civile di Roma 15020/2010, Giudice Salvati; 18329/2013, Giudice Salvati.

## **RAPPORTO TRA EQUO INDENNIZZO EX L.210/92 E RISARCIMENTO EX ART. 2043 C.C. – ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA.**

La disciplina apprestata dalla legge 210/92 opera su un piano diverso da quello in cui si colloca la tutela civilistica in materia di risarcimento del danno, compreso quello biologico, sicché il diritto all'equo indennizzo di cui alla legge 210/92 e il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. concorrono. L'indennizzo eventualmente corrisposto, quindi, non incide sul diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c.. La somma percepita al primo titolo, se determinata o determinabile, dovrà tuttavia essere scomputata da quella ritenuta dovuta per il secondo titolo, anche nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato eseguito dalla Regione, tenuta a tale incombente in ragione del trasferimento della relativa competenza dallo Stato (Ministero della Salute) alle Regioni.

Sentenza del Tribunale civile di Roma n. 1838/2015, Giudice Federico Salvati;

**Conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 295/2015, Giudice Salvati; 16821/2012, Giudice Bifano; 5619/2013, Giudice Bifano; 4470/2013, Giudice Bifano; 16889/2012, Giudice Bifano; 22304/2012, Giudice Bifano; 4040/2013, Giudice Bifano;

210/2012, Giudice Bifano; 22301/2012, Giudice Bifano; 15334/2012, Giudice Salvati; 18329/2013, Giudice Salvati; 1838/2015, Giudice Salvati; 18940/2012, Giudice Salvati; 9310/2015, Giudice Salvati; 3480/2014, Giudice Salvati; 7086/2011, Giudice Carpinella; 1257/2013, Giudice Carpinella; 1255/2013, Giudice Carpinella; 1249/2013, Giudice Carpinella; 1246/2013, Giudice Carpinella; 25877/2013, Giudice Carpinella; 13621/2013, Giudice Carpinella; 13619/2013, Giudice Carpinella; 1261/2013, Giudice Carpinella; 25313/2013, Giudice Carpinella; 12996/2013, Giudice Carpinella; 25261/2013, Giudice Carpinella; 13003/2013, Giudice Carpinella; 13392/2012, Giudice Carpinella; 231/2012, Giudice Carpinella; Cass. S.U. n. 581/2008.

**COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO – INDENNIZZO NON CORRISPOSTO, NON DETERMINATO O DETERMINABILE - NON CONSENTITA.**

L'indennizzo di cui alla legge 210/92 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (*compensatio lucri cum damno*), qualora non sia stato corrisposto o quantomeno sia determinato e determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere ricompresa tra un minimo e un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuare l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il *lucrum*, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento.

Sentenza del Tribunale civile di Roma n. 22544/2014, Giudice Matilde Carpinella;

**Conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 22454/2014, Giudice Carpinella; 10569/2011, Giudice Carpinella; 12544/2014, Giudice Carpinella; 12326/2014, Giudice Carpinella; 14033/2014, Giudice Carpinella; 12315/2014, Giudice Carpinella; 20789/2014, Giudice Carpinella; 13235/2014, Giudice Scalia; 10448/2014, Giudice Scalia; 10451/2014, Giudice Scalia; 16597/2014, Giudice Scalia; 8341/2014, Giudice Papoff; Cassazione n. 14932/2013.

## **RAPPORTO TRA LE SOMME DETERMINATE A TITOLO DI DANNO PATRIMONIALE E SOMMA PERCEPITA A TITOLO DI INDENNIZZO EX LEGGE 210/92.**

Dalle somme determinate a titolo di danno non patrimoniale non deve essere detratta, pro quota, la somma percepita a titolo di indennizzo ai sensi della legge 210/92, in considerazione della diversa natura del danno risarcito. Quest'ultimo importo, infatti, è corrisposto agli attori, nella qualità di eredi, a titolo di indennizzo per il danno subito dal de cuius; le somme determinate a titolo di danno non patrimoniale sono liquidate, invece, a titolo di risarcimento del danno subito dagli attori "iure proprio", a causa della perdita del rapporto parentale .

Sentenza del Tribunale civile di Roma numero 15020/2010, Giudice Federico Salvati

## **LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE – UNITARIETÀ DELLA CATEGORIA.**

Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale deve tenersi conto dell'unitarietà di tale categoria di danno, nella quale devono essere ricompresi sia la sofferenza soggettiva morale in sé considerata (il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto), sia il danno biologico, nel quale rientrano le degenerazioni patologiche della sofferenza. I pregiudizi di tipo esistenziale, afferenti agli aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, possono costituire soltanto "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, altrimenti dandosi luogo a duplicazioni.

Sentenza del Tribunale civile di Roma n. 1838/2015, Giudice Federico Salvati;

**Conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 6694/2015, Giudice Favara; 295/2015, Giudice Salvati; 4900/2015, Giudice Dell'Orfano; 16821/2012, Giudice Bifano; 5619/2013, Giudice Bifano; 4470/2013, Giudice Bifano; 16889/2012, Giudice Bifano; 4040/2013, Giudice Bifano; 15334/2012, Giudice Salvati; 15020/2010, Giudice Salvati; 18940/2012, Giudice Salvati; 9310/2015, Giudice Salvati; 3480/2014, Giudice Salvati; 1257/2013, Giudice Carpinella; 1255/2013, Giudice Carpinella; 1249/2013, Giudice Carpinella; 1248/2013, Giudice Carpinella; 1246/2013, Giudice Carpinella; 25877/2013, Giudice Carpinella; 25315/2013, Giudice Carpinella; 25315/2013, Giudice Carpinella;

13621/2013, Giudice Carpinella; 13619/2013, Giudice Carpinella; 1261/2013, Giudice Carpinella; 25313/2013, Giudice Carpinella; 12996/2013, Giudice Carpinella; 25261/2013, Giudice Carpinella; 13003/2013, Giudice Carpinella; 13777/2012, Giudice Carpinella; 1294/2014, Giudice Carpinella; 6596/2013, Giudice Carpinella; 8341/2014, Giudice Papoff; Cass. S.U. n. 26972/2008.

### **RILIEVO AI FINI RISARCITORI – SOLO DANNI DA LESIONE DI INTERESSI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE – BENE SALUTE – ART. 32 COST.**

Assumono rilevanza ai fini risarcitori solo i danni scaturenti da lesioni di interessi di rilevanza costituzionale che producono, quale conseguenza immediata e diretta, pregiudizi gravi, non di minima entità e intollerabili secondo l'evoluzione della coscienza sociale palesata dalla stessa evoluzione dell'ordinamento positivo. Tale ipotesi si verifica sicuramente nel caso in cui il danno evento sia consistito nella lesione del bene salute, ex art. 32 Cost., in quanto munito diretta tutela costituzionale.

Sentenza. n. 5619/2013 Giudice Carmen Bifano; **Conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 4470/2013, Giudice Bifano; 16889/2012, Giudice Bifano; 8509/2014, Giudice Bifano; 14377/2014, Giudice Bifano; 22304/2012, Giudice Bifano; 4040/2013, Giudice Bifano; 210/2012, Giudice Bifano; 9305/2013, Giudice Bifano; 22301/2012, Giudice Bifano.

### **DANNO DA PERDITA DELLA CAPACITA' LAVORATIVA GENERICA QUALE DANNO BIOLOGICO.**

Nell'ambito del danno biologico è compreso anche il danno da perdita della capacità lavorativa generica, il quale – costituendo lesione di un generico modo di essere del soggetto – non attiene in alcun modo al piano della concreta produzione di reddito, sostanziandosi, viceversa, in una menomazione della salute in senso lato, risarcibile come tale e non come perdita patrimoniale derivante dalla generica capacità lavorativa di cui ogni soggetto dispone in aggiunta (o in sostituzione) della capacità lavorativa specifica.

Sentenze del Tribunale civile di Roma n. 1838/2015, Giudice Federico Salvati;

**Conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 1838/2015, Giudice Salvati; 3480/2014, Giudice Salvati; Cassazione numeri 15859/2000, 12247 /2007 e 18161/2014.

**Difforme:** sentenza della Cassazione n. 908/2013, che afferma il principio contrario, rimasta isolata.

**DANNO NON PATRIMONIALE – SOFFERENZA SOGGETTIVA MORALE – RICONOSCIMENTO IN VIA PRESUNTIVA – CONSAPEVOLEZZA MALATTIA – CONSAPEVOLEZZA LIMITAZIONI CHE LA STESSA COMPORTA – SUSSISTE - LIQUIDAZIONE AUTONOMA DANNO ESISTENZIALE - NON SUSSISTE.**

Con riferimento alla componente del danno non patrimoniale costituita dalla sofferenza soggettiva morale, sono note le limitazioni pratiche poste all'agire quotidiano dalla contrazione di patologie epatiche da virus e alla conseguente sensazione di sofferenza provata, e che pertanto può riconoscersi, anche soltanto in via presuntiva, tale componente del danno non patrimoniale sul solo presupposto della consapevolezza di essere afflitti da una tale malattia e sulla sussistenza di una (quantomeno) minima consapevolezza delle limitazioni che da essa derivano. Va invece esclusa la possibilità di liquidare autonomamente il cd. danno esistenziale, in considerazione della mancanza di autonomia di tale voce di danno non patrimoniale, come condivisibilmente chiarito ancora dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/08.

Sentenza n. 1838/2015, Giudice Federico Salvati; **Conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 18940/2012, Giudice Salvati; 3480/2014, Giudice Salvati.

**LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE – VALUTAZIONE EQUITATIVA**

La liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla morte di un congiunto sfugge, per sua natura, ad una valutazione economica vera e propria e può compiersi soltanto con il ricorso ai criteri equitativi (art. 1226 c.c.) in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentele e le particolari condizioni di famiglia.

Tale liquidazione sarà effettuata facendo riferimento ai criteri adottati dal Tribunale Civile di Roma ed espressi in una tabella di riferimento, stabiliti *ex ante* in via equitativa per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte. La Tabella muove dall'idea che anche la sofferenza causata dal lutto può graduarsi secondo una scala di intensità, variabile in

funzione di molteplici fattori desunti da massime di esperienza e dall'*id quod plerumque accidit*: l'età della vittima (in quanto la sofferenza è tanto più alta quanto minore è l'età della vittima); l'età del superstite (in quanto la sofferenza dovrà essere sopportata per un periodo di tempo tanto maggiore quanto più giovane è il superstite); la convivenza con il defunto.

Sentenza n. 1838/2015, Giudice Federico Salvati;

**Conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 4900/2015 Giudice Dell'Orfano, 22307/2014, Giudice Papoff; 16821/2012, Giudice Bifano; 6914/2014, Giudice Bifano; 5619/2013, Giudice Bifano; 15020/2010 Giudice Salvati; 1838/2015, Giudice Salvati.

**MORTE DI UN PROSSIMO CONGIUNTO – DANNO BIOLOGICO – COMPROMISSIONE SALUTE FISICA O PSICHICA – SPECIFICA ALLEGAZIONE CON ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO.**

La morte di un prossimo congiunto può causare nei superstiti sia una sofferenza morale per la perdita del rapporto parentale, sia un danno biologico vero e proprio; quest'ultimo pregiudizio tuttavia sussiste solo in presenza di un'effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, la quale deve essere specificatamente allegata con l'atto introduttivo del giudizio.

Sentenza n. 4900/2015, Giudice Antonella Dell'Orfano

**Conforme:** sentenza della Corte di Cassazione numero 28423/2008.

**DANNO NON PATRIMONIALE – PERSONALIZZAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE – SOFFERENZE FISICHE E PSICHICHE PATITE DAL SOGGETTO LESO – SUSSISTE – LIQUIDAZIONE DEL DANNO MORALE CONGIUNTAMENTE A QUELLO BIOLOGICO – NON SUSSISTE.**

Per liquidare il danno non patrimoniale – “del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente” – il giudice che si avvalga delle note tabelle

dovrà “procedere ad adeguata personalizzazione” della liquidazione, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, e non dovrà invece attribuire congiuntamente il danno biologico e il danno morale, liquidando il secondo in percentuale del primo.

Sentenza n. 1838/2015, Giudice Federico Salvati;

**Conformi:** sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 26972/2008 sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 18940/2012, Giudice Salvati; 9310/2015, Giudice Salvati.

**DANNO MORALE – SOFFERENZA INTERIORE - DANNO BIOLOGICO – ALTERAZIONE DELLA VITA QUOTIDIANA – LIQUIDAZIONI AUTONOME.**

Quanto ai rapporti tra le diverse voci di danno non patrimoniale, si evidenzia che il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico non è ricompreso in quest’ultimo e va liquidato autonomamente, non solo in forza di quanto espressamente stabilito – sul piano normativo- dall’art. 5 lett. c) del d.P.R. 3.3.09 n. 37, ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo, infatti, tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell’individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.

Sentenza n. 8341/2014, Giudice Lilia Papoff.**Conformi:** sentenze della Corte di Cassazione numeri 22585/2013 18641/2011; ordinanza n. 16041/2013.

**VALUTAZIONE DANNO BIOLOGICO PERMANENTE – CESSAZIONE DI QUELLO TEMPORANEO – CONTEMPORANEA LIQUIDAZIONE – DUPLICAZIONE DELLO STESSO DANNO.**

Nella determinazione del danno non patrimoniale, deve tenersi conto del principio, pacifico in giurisprudenza, in base al quale in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell’integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’invalidità temporanea e di quella permanente, quest’ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l’individuo non abbia riacquisito la sua completa validità con la stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di

entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno.

Sentenza n. 6694/2015, Giudice Ettore Favara

**RICONOSCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE – REGOLA PRESUNTIVA – CIRCOSTANZE PRECISE E BEN DEFINITE – TEMPESTIVO INGRESSO IN GIUDIZIO – SUSSISTE.**

La regola presuntiva che pure può accompagnarsi alla stima del riconoscimento del danno non patrimoniale deve muovere da precise e ben individuate circostanze, le quali devono trovare ingresso in giudizio tempestivamente al fine di dare compiuta definizione al tema di decisione.

Sentenza n. 7259/2015, Giudice Laura Scalia; Conforme: sentenza del Tribunale civile di Roma n. 295/2015, Giudice Salvati.

**MORTE SOGGETTO PER CAUSA NON RICOLLEGABILE ALL'ILLECITO – VALUTAZIONE PROBABILISTICA – DANNO IN CONCRETO PATITO – EFFETTIVA DURATA DELLA VITA DEL DANNEGGIATO.**

Nel caso in cui il *de cuius* muoia per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, la valutazione probabilistica, rapportata alla durata presumibile della vita futura, va sostituita con quella del danno in concreto patito e misurabile con riferimento all'effettiva durata della vita del danneggiato.

Sentenza n. 12544/2014, Giudice Matilde Carpinella

**Conformi:** sentenze della Corte di Cassazione numeri 5366/1998, 489/1999, 14767/2003, 3806/2004

**LESIONI PERSONALI GRAVISSIME – RISARCIMENTO DEL DANNO – LESIONE ALLA SALUTE – SOFFERENZE MORALI.**

Nel caso in cui il fatto illecito determini un pregiudizio fisico tale da configura astrattamente il reato di lesioni personali colpose gravissime, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale deve tenersi conto sia della lesione alla salute sia delle sofferenze morali effettivamente patite dal danneggiato.

Sentenza n. 22544/2014, Giudice Matilde Carpinella; **Conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 16600/2011, Giudice Carpinella; 1257/2013, Giudice Carpinella; 1255/2013, Giudice Carpinella; 1249/2013, Giudice Carpinella; 1248/2013, Giudice Carpinella; 1246/2013, Giudice Carpinella; 25877/2013, Giudice Carpinella; 25315/2013, Giudice Carpinella; 13621/2013, Giudice Carpinella; 13619/2013, Giudice Carpinella; 1261/2013, Giudice Carpinella; 25313/2013, Giudice Carpinella; 12996/2013, Giudice Carpinella; 25261/2013, Giudice Carpinella; 13003/2013, Giudice Carpinella; 22454/2014, Giudice Carpinella; 10569/2011, Giudice Carpinella; 13777/2012, Giudice Carpinella; 13392/2012, Giudice Carpinella; 12544/2014, Giudice Carpinella; 10805/2012, Giudice Carpinella; 12326/2014, Giudice Carpinella; 1294/2014, Giudice Carpinella; 21204/2012, Giudice Carpinella; 14033/2014, Giudice Carpinella; 231/2012, Giudice Carpinella; 12315/2014, Giudice Carpinella; 6596/2013, Giudice Carpinella; 20789/2014, Giudice Carpinella.

### **DANNO CATASTROFALE – DANNO NON PATRIMONIALE – AUTONOMO RISARCIMENTO IN FAVORE DEGLI EREDI DEL DE CUIUS.**

In caso di illecito civile che abbia determinato la morte della vittima, il danno cosiddetto “catastrofale”, conseguente alla sofferenza dalla stessa patita – a causa delle lesioni riportate – nell’assistere, nel lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte alla perdita della propria vita (danno diverso sia da quello cosiddetto tanatologico, ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia da quello rivendicabile “iure hereditario” dagli eredi della vittima dell’illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno biologico accertabile con valutazione medico legale) deve comunque includersi, a pari di essi, nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., ed è autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto.

Sentenza n. 8341/2014 Giudice Lilia Papoff; Conforme: sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 7126/2013.

### **LIQUIDAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE EMERGENTE – ELEMENTI UTILIZZABILI – RISARCIMENTO IN VIA EQUITATIVA.**

Il danno patrimoniale emergente può essere liquidato ai sensi dell'art. 1226 c.c. anche in assenza della prova degli esborsi effettuati dal danneggiato, quali i costi di assistenza, le spese mediche e le modifiche dell'abitazione rese necessarie per evitare contatti con i familiari. Tuttavia deve risultare quantomeno dimostrata l'esecuzione di accertamenti, esami e visite al di fuori del servizio sanitario nazionale o di lavori per adattamenti ambientali, direttamente collegabili alla patologia epatica, sulla quale fondare la seria presunzione dell'erogazione dei relativi esborsi e quindi la sussistenza di un danno risarcibile in via equitativa.

Sentenza n. 1257/2013, Giudice Matilde Carpinella; Conformi: sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 1255/2013, Giudice Carpinella; 1249/2013, Giudice Carpinella; 1248/2013, Giudice Carpinella; 1246/2013, Giudice Carpinella; 1246/2013, Giudice Carpinella; 25877/2013, Giudice Carpinella; 25315/2013, Giudice Carpinella; 13621/2013, Giudice Carpinella; 13619/2013, Giudice Carpinella; 1261/2013, Giudice Carpinella; 25313/2013, Giudice Carpinella; 12996/2013, Giudice Carpinella; 25261/2013, Giudice Carpinella; 13003/2013 Giudice Carpinella.

### **RISTORO DA LUCRO CESSANTE – MANCANZA DELL'EQUIVALENTE MONETARIO DEL DANNO DALLA DIAGNOSI DELLA MALATTIA - MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI.**

Gli interessi compensativi, quale ristoro da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno dalla data della diagnosi della malattia, vanno calcolati secondo il criterio indicato da Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1712: in assenza di prova di un uso maggiormente remunerativo del denaro, possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sull'importo dovuto al momento dell'evento via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat fino alla data della decisione.

Sentenza n. 22544/2014, Giudice Matilde Carpinella; **Conformi:** sentenze del Tribunale civile di Roma numeri 16600/2011, Giudice Carpinella; 1257/2013, Giudice Carpinella; 1255/2013, Giudice Carpinella; 1249/2013, Giudice Carpinella; 1248/2013, Giudice Carpinella; 1246/2013, Giudice Carpinella; 25877/2013 Giudice Carpinella; 25315/2013, Giudice Carpinella; 13621/2013, Giudice Carpinella; 13619/2013, Giudice Carpinella; 1261/2013, Giudice Carpinella; 25313/2013, Giudice Carpinella; 12996/2013, Giudice Carpinella; 25261/2013, Giudice Carpinella; 13003/2013, Giudice Carpinella; 18645/2014, Giudice Carpinella; 22454/2014, Giudice Carpinella; 10569/2011, Giudice Carpinella; 13777/2012, Giudice Carpinella; 13392/2012, Giudice Carpinella; 12544/2014, Giudice Carpinella; 10805/2012, Giudice Carpinella; 12326/2014, Giudice Carpinella; 1294/2014, Giudice Carpinella; 21204/2012, Giudice Carpinella; 4033/2014, Giudice Carpinella; 231/2012, Giudice Carpinella; 15344/2012 Giudice Carpinella; 25346/2012, Giudice Carpinella; 9195/2013, Giudice Carpinella; 12315/2014, Giudice Carpinella; 15341/2012, Giudice Carpinella; 6596/2013, Giudice Carpinella; 20789/2014, Giudice Carpinella.

**UCCISIONE DI UN CONGIUNTO – DANNO NON PATRIMONIALE PRESUNTO – SOGGETTI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE – SUSSISTE – SOGGETTI ESTRANEI A TALE NUCLEO – REQUISITO DELLA CONVIVENZA.**

Il fatto illecito, costituito dall'uccisione del congiunto, dà luogo a un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno.

Sentenza n. 15341/2012, Giudice Matilde Carpinella; **Conforme:** sentenza della Corte di Cassazione 16.3.2012 n. 4253, che ha escluso il risarcimento del danno non patrimoniale in capo ai nipoti per la perdita del nonno avvenuta in un sinistro della strada.

## INDICE

### **La natura della responsabilità del Ministero della Salute per i danni derivanti da emotrasfusioni**

- 1) Esigibilità della condotta in capo al Ministero della Salute - responsabilità extracontrattuale del ministero -sussiste. p.2
- 2) Concorso di responsabilità di altri soggetti – esclusione della responsabilità del Ministero della Salute – non sussiste. p.3
- 3) Responsabilità contrattuale del Ministero della Salute – non sussiste. p. 3
- 4) Responsabilità del Ministero della Salute – c.d. contatto sociale – non sussiste p. 3
- 5) Responsabilità contrattuale della regione – c.d. contatto sociale – sussiste. p. 4
- 6) Le altre forme di responsabilità a carico del Ministero della Salute p 4
- 6.1 Responsabilità aggravata ex art. 2050 c.c. del ministero della salute – non sussiste. p 4
- 6.2 Responsabilità ex art. 2049 c.c. del ministero della salute – non sussiste p. 4
- 1) Responsabilità del Ministero della Salute per condotta omissiva – assenza di fattori alternativi – causa dell’insorgenza della malattia p. 5
- 2) Accertamento dell’elemento psicologico colposo – omesso controllo – violazione di un obbligo specifico p.5
- 3) Trasferimento delle funzioni amministrative dallo stato alle regioni – difetto di legittimazione passiva del ministero della salute - non sussiste p. 6

### **Il criterio cronologico come discrimen nell’accertamento della responsabilità del Ministero della Salute**

- 1) Decorrenza della responsabilità del Ministero della Salute per hbv, hcv, hiv – unicità dell’evento lesivo p. 6
- 2) Esigibilità della condotta in capo al Ministero della Salute - conoscenze mediche e strumenti tecnici disponibili p. 7
- 3) Responsabilità del ministero della salute – superabilità del riferimento cronologico relativo all’elaborazione dei metodi di ricerca e di individuazione degli anticorpi hbv p. 8

## **Sull'onere probatorio**

- 1) Responsabilità del Ministero della Salute – principio della cd. vicinanza della prova p. 8
- 2) Provenienza del sangue – onore della prova - danneggiato - struttura sanitaria p. 8
- 3) Danneggiato – prova dei fatti costitutivi dell'elemento psicologico della colpa – dimostrazione del singolo episodio di condotta negligente – non esigibile p. 9
- 4) Danneggiato - prova del nesso di causalità tra trasfusione e contagio – ricorso a presunzioni p. 9
- 5) Onere della prova in capo all'amministrazione p. 9

## **La disciplina della prescrizione: il risarcimento iure proprio e il risarcimento iure hereditario**

- 1) Durata della prescrizione nel caso di risarcimento iure proprio - morte del danneggiato - “evento nuovo” - autonomo decorso prescrizionale p. 10
- 2) Durata della prescrizione nel caso di risarcimento del danno iure hereditario p. 10
- 3) Danno iure hereditario - danno da lesione colposa – termine di prescrizione quinquennale p. 11
- 4) Danno iure proprio e iure hereditario - unico fatto illecito – stesso titolare - non frazionabilità p. 11
- 5) Responsabilità extracontrattuale del ministero della salute – prescrizione quinquennale p. 12

## **Il nesso di causalità tra la trasfusione e la patologia**

- 1) Nesso di causalità tra la trasfusione e la patologia hcv – criterio del “più probabile che non” p. 12
- 2) Unicità dell'evento lesivo - unicità del nesso causale p. 14

## **Il dies a quo della prescrizione**

- 1) Dies a quo della prescrizione – percezione della malattia quale danno ingiusto p. 14
- 2) Dies a quo della prescrizione - momento della proposizione della domanda di indennizzo p. 15
- 3) Decorso della prescrizione - momento antecedente alla proposizione della domanda di indennizzo p. 16
- 4) Dies a quo – parametro limitato all'esteriorizzazione del danno – frustrazione delle ragioni della vittima – disamina informazioni cui la vittima aveva accesso p. 16
- 5) Decorso del termine prescrizionale – decisione del Ministero della Salute sulla richiesta di indennizzo – non assume rilievo p. 17

- 6) Diritto al risarcimento del danno – esito del procedimento davanti alla c.m.o. - acquisizione di certezza amministrativa - non richiesta – conoscenza personale della vicenda causativa del danno – diligenza del soggetto – richiesta p.17
- 7) Dies a quo della prescrizione - rilevamento da parte del giudice – difformità rispetto alle deduzioni del convenuto – limiti p. 18
- 8) Aggravamento della patologia- sviluppo assolutamente prevedibile della malattia – decorso di un nuovo termine prescrizione – non sussiste p. 18
- 9) Conseguenze pregiudizievoli ulteriori – decorso di un nuovo termine prescrizione – lesione nuova ed autonoma p. 18

## **Il rapporto tra il risarcimento del danno e l'indennizzo**

- 1) Rapporto tra equo indennizzo ex l.210/92 e risarcimento ex art. 2043 c.c. – accertamento della colpevolezza p. 19
- 2) Compensatio lucri cum danno – indennizzo non corrisposto, non determinato o determinabile - non consentita p. 20
- 3) Rapporto tra le somme determinate a titolo di danno patrimoniale e somma percepita a titolo di indennizzo ex legge 210/92 p. 20

## **La liquidazione del danno non patrimoniale**

- 1) Liquidazione del danno non patrimoniale – unitarietà della categoria p. 21
- 2) Rilievo ai fini risarcitori – solo danni da lesione di interessi di rilevanza costituzionale – bene salute – art. 32 cost p. 22
- 3) Danno da perdita della capacità lavorativa generica quale danno biologico p. 22
- 4) Danno non patrimoniale – sofferenza soggettiva morale – riconoscimento in via presuntiva – consapevolezza malattia – consapevolezza limitazioni che la stessa comporta – sussiste - liquidazione autonoma danno esistenziale - non sussiste p. 23
- 5) Liquidazione del danno non patrimoniale – valutazione equitativa p. 23
- 6) Morte di un prossimo congiunto – danno biologico – compromissione salute fisica o psichica – specifica allegazione con atto introduttivo del giudizio p. 24
- 7) Danno non patrimoniale – personalizzazione della liquidazione – sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso – sussiste – liquidazione del danno morale congiuntamente a quello biologico – non sussiste p. 24

- 8)** Danno morale – sofferenza interiore - danno biologico – alterazione della vita quotidiana – liquidazioni autonome p. 25
- 9)** Valutazione danno biologico permanente – cessazione di quello temporaneo – contemporanea liquidazione – duplicazione dello stesso danno p. 25
- 10)** Riconoscimento del danno non patrimoniale – regola presuntiva – circostanze precise e ben definite – tempestivo ingresso in giudizio – sussiste p. 26
- 11)** Morte soggetto per causa non ricollegabile all’illecito – valutazione probabilistica – danno in concreto patito – effettiva durata della vita del danneggiato p. 26
- 12)** Lesioni personali gravissime – risarcimento del danno – lesione alla salute – sofferenze morali p. 26
- 13)** Danno catastrofale – danno non patrimoniale – autonomo risarcimento in favore degli eredi del de cuius p. 27
- 14)** Liquidazione del danno patrimoniale emergente – elementi utilizzabili – risarcimento in via equitativa p. 28
- 15)** Ristoro da lucro cessante – mancanza dell’equivalente monetario del danno dalla diagnosi della malattia - modalità di calcolo degli interessi compensativi p. 28
- 16)** Uccisione di un congiunto – danno non patrimoniale presunto – soggetti appartenenti al nucleo familiare – sussiste – soggetti estranei a tale nucleo – requisito della convivenza p. 29